#### **ALLEGATO 1**

# DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

## 1. Disciplina dell'Unione europea

1.1 Le agevolazioni finanziarie previste dalla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile" sono concesse in regime de minimis: per aiuto in regime "de minimis" si intende un aiuto ottenuto con l'espresso riferimento a tale regime e subordinatamente alla condizione che la stessa impresa non abbia ottenuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, aiuti soggetti alla stessa regola "de minimis" (compreso quello oggetto dell'aiuto presente), per un importo globale superiore a quello previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013, pubblicato in GU UE n. L 352 del 24 dicembre 2013. In ogni caso, l'aiuto deve rispettare tutte le condizioni di cui al citato Regolamento.

## 2. Soggetti beneficiari

- 2.1 Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 3 della 1.r. 3/2009 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile" le nuove imprese industriali ed artigiane costituite da giovani ed appartenenti ai settori di attività di cui all'allegato alle presenti disposizioni.
- 2.2 Sono esclusi dai benefici della l.r. 3/2009:
  - a) il settore della pesca e dell'acquacoltura;
  - b) il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei casi seguenti:
    - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
    - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
  - c) gli aiuti alle attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
  - d) gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- 2.3 Sono ammesse ad aiuto le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente.
- 2.4 Ai fini della presentazione delle domande di agevolazione, le imprese devono essere in possesso di partita IVA.
- 2.5 Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani;

- operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale; avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato; nell'ipotesi in cui il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori ed all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione del medesimo immobile.
- 2.6 Ai fini della l.r. 3/2009 si definiscono costituite da giovani:
- a) le imprese individuali i cui titolari siano in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni;
- b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il 70 per cento in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno il 70 per cento da persone appartenenti alla predetta fascia d'età.
- 2.7 Ai fini della 1.r. 3/2009 si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

#### 3. Iniziative agevolabili

Il programma di investimenti da agevolare può riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

- dotazione di beni:
- realizzazione di beni;
- consulenze e spese di costituzione.

A tal fine si considera:

- a) "Dotazione": l'acquisto di beni mobili destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana;
- b) "Realizzazione": la costruzione ex novo di beni mobili destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana. Nel caso di beni immobili destinati all'esercizio di attività industriale o artigiana è ammissibile ad agevolazione la sola ristrutturazione: nella nozione di ristrutturazione rientrano anche le spese di manutenzione straordinaria;
- c) "Consulenze e spese di costituzione": analisi di mercato, consulenze per l'organizzazione aziendale, atto notarile di costituzione di società.

#### 4. Investimenti ammissibili

4.1 Sono ritenute ammissibili solo le spese riguardanti lavori e/o investimenti in beni materiali ed immateriali avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.

- 4.2 Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte o tasse.
- 4.3 In relazione all'ammissibilità delle spese si precisa quanto di seguito indicato:
  - a) le spese riguardanti lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, sono quelle risultanti dal computo metrico estimativo, che dovrà essere redatto con espresso riferimento all'elenco prezzi ufficiali regionale, ove necessario integrato dall'elenco prezzi ufficiali della Camera di Commercio di Milano. Le spese di progettazione, di direzione lavori e collaudo non possono eccedere i limiti fissati dalle tariffe professionali;
  - b) le spese di ristrutturazione di immobili sono ammesse nel limite massimo del 50% del costo totale dell'investimento. Le spese di progettazione e direzione lavori sono ammesse nel limite massimo del 5% del costo totale dell'investimento. I costi di progettazione e direzione lavori comprendono, a titolo esplicativo, anche le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, ai collaudi, ai titoli abilitativi edilizi e agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri;
  - c) nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, veicoli, arredi, software, altri beni strumentali, brevetti e licenze, consulenze per l'organizzazione aziendale, le spese ammissibili sono quelle risultanti da preventivi o da fatture nel caso di atto notarile di costituzione di società. Sono ammissibili gli automezzi, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o al trasporto dei prodotti, di materiali o di merci, dimensionati alle esigenze produttive, identificabili singolarmente e al servizio esclusivo dell'attività, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie costruttive:
  - cabina chiusa con cassone posteriore;
  - furgonatura senza vetrate laterali;
  - d) le spese di consulenza, congrue e documentate, sono ammesse nell'ammontare massimo di euro 10.000 e dovranno riguardare prestazioni svolte da consulenti e/o società con precedenti esperienze su progetti similari, strettamente attinenti la fornitura del servizio di consulenza;
  - e) gli investimenti immateriali devono essere acquistati presso un terzo a condizioni di mercato.

#### 5. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- beni immobili;
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- materiali di consumo e scorte;
- beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
- beni usati, salvo che nel caso di cessione d'azienda o ramo di azienda;
- spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda o ramo di azienda;
- acquisti di beni o spese di consulenza effettuate tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi; nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al

soggetto richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda:

- acquisti di beni o spese di consulenza effettuate tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni tra società partecipate dai medesimi soggetti in misura inferiore al 25%, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. Tale partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- progetti che prevedono consulenze continuative o periodiche, oppure connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati autocarri, salvo nel caso di mezzi dotati di cabina chiusa con cassone posteriore;
- le spese concernenti beni con valore unitario inferiore a 1.000 euro.

### 6. Contributi a fondo perduto

Le agevolazioni di cui alla l.r. 3/2009 sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 30% della spesa ammissibile:

- spesa ammissibile minima euro 15.000;
- spesa ammissibile massima euro 150.000.

#### 7. Cumulo

Le agevolazioni previste dalla 1.r. 3/2009 non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime spese.

#### 8. Presentazione domanda

- 8.1 Le domande di agevolazione relative ad interventi previsti dall'articolo 3 della 1.r. 3/2009 sono presentate alla struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro. In ogni caso è possibile presentare una sola domanda di agevolazione per impresa. All'atto della presentazione dell'istanza l'impresa deve essere in possesso di partita IVA, anche se non ancora iscritta nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani.
- 8.2 Le domande di agevolazione devono essere presentate prima dell'avvio degli interventi e, in ogni caso, sono ammissibili solo le spese sostenute dopo la

- presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese relative all'atto notarile di costituzione di società.
- 8.3 Le domande devono essere presentate in competente bollo su moduli predisposti dalla struttura regionale competente corredate della documentazione elencata in appresso e contenenti l'impegno a:
  - 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per il periodo di tre anni indicato all'articolo 5, comma 1 della l.r. 3/2009;
  - 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 3/2009 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale;
  - 3) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.
- 8.4 Nelle domande il richiedente è tenuto altresì ad attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
  - a) di non beneficiare di altre agevolazioni per le medesime spese;
  - b) di essere piccola o media impresa, conformemente alla normativa europea di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
  - c) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159.

### 9. Documentazione da allegare alla domanda

- 9.1 Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
- 1) relazione sull'attività aziendale svolta o che si intende svolgere, l'occupazione e le finalità dell'investimento;
- 2) prospetto concernente la copertura finanziaria dell'investimento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti l'inesistenza di vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di coniugio in caso di cessione di azienda o ramo di azienda;
- 4) atto di provenienza e/o di disponibilità dell'immobile oggetto di ristrutturazione, ovvero dell'immobile ove sono impiantati i macchinari fissi oggetto di investimento;
- 5) nell'ipotesi di investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla ristrutturazione di beni immobili:
  - a) atto di assenso del titolare all'esecuzione dei lavori, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione dell'immobile nel caso in cui l'intervento previsto sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;
  - b) progetto definitivo, comprensivo di elaborati grafici e relazione, nella forma prevista per l'ottenimento della concessione edilizia se del caso;

- c) computo metrico estimativo analitico suddiviso per categorie, atto a determinare esattamente costi e quantità dell'intervento da realizzare;
- d) relazione tecnica contenente tutti gli elementi relativi alla localizzazione, alla tipologia e alle caratteristiche dell'intervento proposto (con indicazione dei tempi complessivi per la realizzazione dell'opera);
- 6) nell'ipotesi di investimenti mobiliari (acquisto macchinari, arredi, attrezzature, automezzi, software e altri beni strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa) e di acquisizione di immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze, analisi di mercato, consulenze per l'organizzazione aziendale):
  - a) atto di assenso del titolare all'esecuzione dei lavori, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e mutamento di destinazione dell'immobile nel caso in cui l'intervento previsto sia riferito ad impianti fissi e sia effettuato su un immobile utilizzato con titolo diverso dalla piena proprietà;
  - b) preventivi e/o stima dei costi firmata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, se esistente, nel caso di beni realizzati in economia;
  - c) nel caso di brevetti perizia tecnico estimativa effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti l'idoneità all'uso, nonché l'esatta quantificazione del valore del bene, con indicazione dei criteri di valutazione applicati;
  - d) onorario redatto dal notaio relativo all'atto di costituzione della società.
- 9.2 Le domande devono essere integrate dalla documentazione richiesta da Finaosta S.p.A. (ai fini della valutazione tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa), riguardante dichiarazioni fiscali, bilanci, business plan, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica in capo al richiedente e ai soci nell'ipotesi in cui il richiedente sia una società.

#### 10. Istruttoria

- 10.1 La struttura regionale competente registra in ordine cronologico le domande presentate, accerta la completezza e la regolarità formale delle medesime e della documentazione allegata e trasmette copia dell'istanza a Finaosta S.p.A.. Le domande incomplete o irregolari vengono respinte.
- 10.2 Finaosta S.p.A. effettua la verifica dell'ammissibilità delle spese e la valutazione dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
- 10.3 Al termine dell'istruttoria, Finaosta S.p.A. provvede a darne comunicazione alla struttura regionale competente ed al richiedente.
- 10.4 Effettuata l'istruttoria con esito positivo, la Giunta regionale delibera in ordine alla concessione dell'agevolazione.
- 10.5 In caso di esito negativo dell'istruttoria la struttura competente, previa deliberazione di Giunta regionale, ne dà comunicazione al richiedente.
- 10.6 In caso di inammissibilità formale della domanda, il competente dirigente ne dà comunicazione diretta al richiedente.

10.7 Qualora il beneficiario rinunci all'agevolazione concessa, il competente dirigente provvede alla revoca con proprio provvedimento.

## 11. Liquidazione dei contributi

- 11.1 La liquidazione dei contributi a fondo perduto avviene, previa realizzazione dell'iniziativa e presentazione della relativa documentazione di spesa. La liquidazione dei contributi a fondo perduto avviene comunque previa verifica dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani.
- 11.2 L'erogazione dei contributi avviene sulla base dell'ammontare degli interventi definitivamente effettuati e documentati.

## 12. Documentazione per la liquidazione dei contributi

12.1. Le agevolazioni sono liquidate a seguito delle risultanze del sopralluogo da parte della struttura competente, previa presentazione della sottoelencata documentazione riferita alle seguenti tipologie di investimento:

#### 12.1.1 Investimenti mobiliari:

atto di provenienza e/o disponibilità dell'unità locale operativa ove sono collocati gli investimenti effettuati, qualora l'impresa non avesse sede operativa in Valle d'Aosta al momento della presentazione della domanda di agevolazione. Presentazione dell'originale delle fatture o di documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per le spese sostenute in economia, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata redatta da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, con le relative fatture allegate, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

- 12.1.2 Investimenti inerenti ad opere edili finalizzate alla realizzazione, ampliamento, ammodernamento di beni immobili:
  - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la conformità del progetto concessionato al progetto allegato alla domanda di agevolazione e che la data della denuncia di inizio lavori è successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  - b) presentazione in visione del titolo abilitativo contenente gli estremi di attestazione dell'avvenuta presentazione dello stesso all'amministrazione competente;
  - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria che attesti la data della fine dei lavori;
  - d) presentazione in visione del certificato di agibilità o di documentazione equipollente;
  - e) certificazioni e collaudi ove necessario;

f) fatture o documenti equipollenti corredati della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Per le spese sostenute in economia, l'impresa dovrà presentare una perizia asseverata redatta da un tecnico competente per materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto, nella quale siano indicati i materiali utilizzati, con le relative fatture allegate, le loro quantità e le ore impiegate per la realizzazione, nonché la conformità del manufatto alle norme vigenti.

### 13. Trasferimento delle agevolazioni

## 13.1 Variazioni avvenute prima dell'erogazione dell'agevolazione

- 13.1.1 Nelle ipotesi di variazione della compagine societaria, trasformazione, fusione, scissione societaria, cessione di azienda o ramo di azienda, successione a causa di morte, l'agevolazione, previo aggiornamento della documentazione e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e all'esito positivo dell'istruttoria, può essere erogata in capo al soggetto subentrante.
- 13.1.2 La richiesta di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emesso, nella titolarità del provvedimento di concessione dell'agevolazione deve essere inoltrata alla struttura regionale competente.
- 13.1.3 La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
  - 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per il periodo di tre anni indicato all'articolo 5, comma 1 della l.r. 3/2009;
  - 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 3/2009 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale;
  - 3) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
  - 4) comunicare le date di inizio e di ultimazione delle opere oggetto della domanda.

### Nella richiesta si deve inoltre dichiarare:

- a) che l'impresa non beneficia di altre agevolazioni per le medesime spese;
- b) eventuali agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato in regime de minimis;
- c) la qualifica di piccola o media impresa, conformemente alla normativa europea di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, Regolamento generale di esenzione per categoria, pubblicato in GU UE n. L 187 del 26 giugno 2014;
- d) che non sussistono, nei propri confronti, cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159.

- 13.1.4 Effettuata con esito positivo l'istruttoria, la struttura competente, recepito l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente la conferma dell'agevolazione.
- 13.1.5 Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, l'agevolazione, recepito l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., viene revocata con deliberazione di Giunta regionale, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito deve essere restituito secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.
- 13.1.6 Nel caso di mera variazione della denominazione o della ragione sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 3/2009 e delle presenti disposizioni attuative, il competente dirigente comunica al richiedente la conferma dell'agevolazione.

### 13.2 Variazioni avvenute durante o dopo l'erogazione dell'agevolazione

- 13.2.1 Le operazioni di variazione della compagine societaria, trasformazione, fusione e scissione, non comportano la restituzione dell'agevolazione, fermi restando i requisiti soggettivi e oggettivi ed il vincolo di destinazione dei beni oggetti di intervento.
- 13.2.2 L'alienazione dei beni finanziati, effettuata nell'ambito di cessione d'azienda o ramo di azienda, non comporta la restituzione delle agevolazioni, purché il soggetto acquirente risulti in possesso dei requisiti previsti dalla 1.r. 3/2009, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto di intervento.
- 13.2.3 La chiusura dell'attività, ove sussistano giustificati motivi oggettivi e rilevanti, avvenuta prima del termine di tre anni stabilito all'articolo 5, comma 1, della l.r. 3/2009, non comporta la restituzione delle agevolazioni percepite nei casi seguenti:
  - calamità naturali:
  - gravi situazioni familiari e di salute, fermo restando il vincolo di destinazione dei beni oggetto dell'intervento.
- 13.2.4 La successione per causa di morte non comporta la restituzione delle agevolazioni percepite.
- 13.2.5 La richiesta di conferma dell'agevolazione deve essere inoltrata alla struttura regionale competente.
- 13.2.6 La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante le variazioni avvenute e deve contenere l'impegno a:
  - 1) mantenere la destinazione dichiarata e non cedere o alienare i beni finanziati separatamente dall'azienda, per il periodo di tre anni indicato all'articolo 5, comma 1 della l.r. 3/2009;
  - 2) accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla 1.r. 3/2009 e dei criteri e modalità per la sua applicazione nonché a fornire dati e notizie sulla gestione aziendale;

- 3) comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.
- 13.2.7 Effettuata con esito positivo l'istruttoria, la struttura competente, recepito l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., previo provvedimento dirigenziale, comunica al richiedente la conferma dell'agevolazione.
- 13.2.8 Nell'ipotesi in cui l'istruttoria effettuata in merito alla richiesta di trasferimento dell'agevolazione si concluda con esito negativo, l'agevolazione, recepito l'eventuale parere motivato di Finaosta S.p.A., viene revocata con deliberazione di Giunta regionale, la struttura competente provvede a darne comunicazione al richiedente e l'eventuale ammontare dell'agevolazione già percepito deve essere restituito secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui sopra.
- 13.2.9 Nel caso in cui, per recesso di uno o più soci di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, l'impresa perda il requisito soggettivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 3/2009, con deliberazione di Giunta regionale può essere disposta la revoca parziale del contributo concesso.
- 13.2.10 Qualora l'impresa provveda a ricostituire nel proprio capitale sociale la percentuale minima del 70% di soci di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni entro il termine di tre mesi, non si dà luogo alla revoca parziale di cui al paragrafo 13.2.9.
- 13.2.11 Nel caso di mera variazione della denominazione o della ragione sociale, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 3/2009 e delle presenti disposizioni attuative, il competente dirigente comunica al richiedente la conferma dell'agevolazione.